

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 30 NOVEMBRE 2009

N. 191



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2009, n. 27

“Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche”

Pag. 25006

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2009, n. 28

“Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie”

Pag. 25007

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2009, n. 29

“Modifica al Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”

Pag. 25010

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2009, n. 30

“Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 “ Istituzione albo delle Imprese Boschive”.

Pag. 25011

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2009, n. 31

“L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”

Pag. 25012

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2009, n. 27

“Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Servizio sanitario regionale
Assunzioni e dotazioni organiche*

1. Nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 3, comma 115, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il numero dei dipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40 per cento.

2. La Giunta regionale con apposito provvedimento procede alla distribuzione delle somme disponibili di cui al comma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attività e/o nuovi servizi.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 novembre 2009

3. Il restante 60 per cento dei minori costi di cui al comma 1 è destinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato in conformità alle disposizioni legislative vigenti, previa approvazione da parte della Giunta regionale.

4. Al fine di dare attuazione alla presente legge, le aziende ed enti pubblici del SSR devono registrare le dotazioni organiche e le relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale.

Art. 2

*Interpretazione autentica dell'articolo 23
della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25*

1. L'articolo 23 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007) stabilisce che il rapporto di lavoro in regime di convenzione del personale del profilo professionale di veterinario collaboratore, titolare di rapporto convenzionale alla data del 31 dicembre 2006, è trasformato a esaurimento a tempo indeterminato.

Art. 3

*Integrazione all'articolo 6 della legge regionale
9 agosto 2006, n. 26*

1. Quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, e dall'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), si applica anche agli specialisti ambulatoriali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e inquadrati secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, n. 13961.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2009, n. 28

“Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, ai fini della semplificazione amministrativa e della efficacia delle prestazioni, sopprime le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica, riconosciute, alla luce della evidenza scientifica e della efficacia delle prestazioni, prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica.

Art. 2
Certificazioni soppresse

1. Sono soppressi:
- a) il certificato di sana e robusta costituzione per:
 - 1) impiegati civili e militari dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato);
 - 2) l'iscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale (articolo 2 del regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione emanato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653);

- 3) l'ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere (articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene e assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici, emanato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330);
- 4) personale della Corte dei conti (articolo 3, lettera f), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, emanato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364);
- 5) impiegati di comuni, province e consorzi (articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale emanato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383);
- 6) ufficiali esattoriali;
- b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui:
 - 1) al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - 2) al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del t.u. emanato con d.p.r. 3/1957);
 - 3) al regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 Tale soppressione non attiene alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione;

- c) il certificato di idoneità fisica per assunzione insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole di cui al decreto 2 aprile 1999 della Direzione generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;
- d) il certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64);
- e) il certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come integrato dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito dalla legge 19 novembre 1998, n. 399;
- f) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e/o apprendisti non a rischio di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), all'articolo 9 del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa dell'apprendistato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), come sostituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, per i minori e gli apprendisti, minorenni o maggiorenni.
Per i minori e gli apprendisti soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto addetti a lavorazione a rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si applica la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) il certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina di autoriparazione);
- h) il certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
- i) il certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita di cui all'articolo 8, numero 5), del decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985, n. 476600, e all'articolo 32, comma 3, del regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, adottato con decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400);
- j) il certificato per vendita dei generi di monopolio di cui all'articolo 6, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
- k) il certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di cui al decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
- l) il certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, emanato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 ;
- m) il certificato per maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);
- n) il certificato di idoneità per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo di cui:

- 1) all'articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine);
- 2) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1988, n. 81;
- 3) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1999, n. 80;
- o) il certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;
- p) il certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:
 - 1) agli articoli 4, comma primo, lettera e), 31, comma quinto e 32, comma primo, del regolamento per il servizio farmaceutico, emanato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni;
 - 2) all'articolo 5, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
- q) le certificazioni (o libretto di idoneità sanitaria) per l'attività di parrucchieri, di barbieri e mestieri affini e di lavanderia;
- r) il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica di cui all'articolo 303 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- s) la scheda sanitaria per colonie e centri estivi di cui alle circolari del Ministro della sanità 24 giugno 1992, n. 25 e 20 aprile 2000, n.6;
- t) il certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche di cui all'articolo 117 del t.u. emanato con d.lgs. 297/1994.

Art. 3

Isolamento di animali per il controllo dell'infezione rabbica

1. La necessità di isolamento degli animali e della relativa osservazione per il controllo dell'infezione rabbica, nei casi previsti dall'articolo 86 del regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è valutata caso per caso, dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente, in relazione agli elementi di conoscenza del caso concreto e ai dati relativi alla situazione epidemiologica e sanitaria di cui dispone.

Art.4

Rilascio delle certificazioni soppresse

1. I certificati di cui alla presente legge sono rilasciati ai soggetti tenuti alla loro presentazione nelle regioni che li richiedano.

Art. 5

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 novembre 2009

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2009, n. 29

“Modifica al Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L. R. 31/05/2001 n. 14 che, all’art. 29, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 novembre 2009

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2165 del 17/11/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

1. all’art.3 del regolamento regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”, è aggiunto il seguente comma “Nel caso di piante di interesse forestale isolate, in gruppi o in filare, e non soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, oggetto di taglio con evidenti sintomi di instabilità o di deperimento o di attacchi parassitari e che pertanto presentano pericolo per la pubblica incolumità, è prevista la preventiva comunicazione e relativa documentazione fotografica al Servizio Foreste della Regione Puglia, e agli altri Enti competenti per territorio”.

2. all’art.14 lettera F, del regolamento regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”, è sostituita la dicitura “ di cui all’art.8, comma 1, con la nuova dicitura “di cui all’art.10, comma 1;

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2009, n. 30

“Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 “ Istituzione albo delle Imprese Boschive”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 11/03/2009 n. 4;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 17/11/2009 adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

1. l’art. 2, comma 2, del Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 “Istituzione albo delle Imprese Boschive” è soppresso;
2. dopo il primo comma dell’art.2, vengono aggiunti i seguenti commi:
 - le imprese di nuova costituzione possono chiedere l’iscrizione all’albo delle imprese boschive ed essere inserite provvisoriamente nell’elenco delle imprese boschive. I requisiti di cui all’art.2 dovranno essere posseduti e dimostrati alla fine del 1° anno di attività;
 - per i consorzi il requisito delle giornate lavorative dovrà essere conseguito complessivamente dalle imprese consorziate.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 novembre 2009

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2009, n. 31

“L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 26 ottobre 2006, n.28;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2248 del 17/11/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
Destinatari**

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, recante la “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”.
2. Destinatari del presente regolamento sono:
 - a) la Regione Puglia;
 - b) le Aziende sanitarie locali;
 - c) gli enti, le aziende, le società, le agenzie, le fondazioni, i consorzi e gli organismi comunque denominati e qualunque sia la loro natura giuridica, che siano partecipati dalla Regione Puglia e le cui attività siano

assoggettate alla potestà legislativa regionale.

Articolo 2

Norme in materia di benefici pubblici

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in caso di concessione di aiuti, di incentivi e di benefici economici, comunque denominati, sono tenuti ad inserire nei bandi e negli avvisi pubblici relativi alla concessione, nonché nei successivi provvedimenti amministrativi o atti negoziali di concessione, le seguenti clausole:

“È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collet-

tivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e

rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

2. Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di cui alla disposizione che precede, i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti altresì ad inserire la seguente clausola:

"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

Articolo 3

Norme in materia di appalti

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in caso di appalto di opere, di lavori o di servizi, sono tenuti ad inserire nei bandi e nei disciplinari di gara, nei contratti e nei capitolati di appalto, le seguenti clausole:

"Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla

clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;*
- 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;*
- 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;*
- 4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;*
- 5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'i-*

nadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno

sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.

2. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, nei bandi di gara, nei capitolati e nei contratti di appalto di cui al comma precedente, sono altresì tenuti ad inserire la seguente clausola.

“Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato”.

Articolo 4

Ulteriori norme in materia di appalti

1. I provvedimenti e gli atti regionali di concessione e di erogazione di finanziamenti ad enti pubblici e ad enti partecipati dalla Regione per la realizzazione di opere ed infrastrutture, siano queste

comprese o meno in piani o programmi regionali, devono prevedere lo specifico impegno dei soggetti attuatori degli interventi ad inserire le clausole di cui a precedente articolo 3, comma 1, in tutti i successivi bandi e disciplinari di gara, nonché contratti e capitolati di appalto.

2. Il mancato inserimento nei bandi e nei disciplinari di gara, nonché nei contratti e nei capitolati di appalto, delle clausole di cui a precedente articolo 3, comma 1, comporta per il soggetto attuatore degli interventi la revoca totale del finanziamento erogato.

Articolo 5

Disposizioni organizzative

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti ad adottare le determinazioni organizzative necessarie all’applicazione delle previsioni contenute nella legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e nel presente regolamento.


2. Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale agli affari generali, entro dieci giorni dall’adozione, i provvedimenti sanzionatori consistenti nell’esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici comunque denominati, il periodo di efficacia dell’esclusione nonché il datore di lavoro destinatario del provvedimento.

3. Ciascuno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, è tenuto a predisporre ed aggiornare tempestivamente un elenco delle imprese che, in occasione dell’esecuzione di appalti, si siano rese responsabili nei cinque anni precedenti di violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28. Per la Regione Puglia il suddetto elenco è predisposto e costantemente aggiornato dall’Assessorato agli affari generali.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 novembre 2009

VENDOLA



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**